

AVVISO

MISURE RESTRITTIVE IN CONSIDERAZIONE DI AZIONI DELLA RUSSIA CHE DESTABILIZZANO LA SITUAZIONE UCRAINA

Roma, 28 aprile 2022 – Con Regolamento del Consiglio (UE) n. 2022/576 dell'8 aprile 2022, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 111 dell'8 aprile 2022 che modifica il Reg. UE n.833/2014, sono state istituite, a decorrere **dal 9 aprile 2022**, nuove misure restrittive all'esportazione e all'importazione nei confronti della Russia.

ESPORTAZIONE

Il Regolamento 2022/576, nel modificare il Reg. 833/2014, ha introdotto alcune deroghe relativamente ai divieti precedentemente previsti. È stata, infatti, introdotta la possibilità, per le autorità competenti (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), di autorizzare:

- A) il trasferimento o l'esportazione di beni culturali (capitolo 97 NC) di proprietà statale, laddove si trovino nella UE in condizione di prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia. Le predette operazioni sono consentite in deroga al divieto di cui all'art. 3 nonies, punto 1 Reg. 833/2014 (cfr. progr.1 - tabella 1):
- B) l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 26 febbraio 2022, in deroga al divieto di cui all'art.3 quater, punto 1 e 4 Reg. 833/2014, dopo aver accertato che (cfr. progr.2 - tabella 1):
 - 1) sia strettamente necessario per garantire il pagamento dei canoni a una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro cui non si applica nessuna delle misure restrittive;
 - 2) nessuna risorsa economica verrà messa a disposizione dalla controparte russa, a eccezione del trasferimento di proprietà dell'aeromobile dopo il rimborso integrale del leasing finanziario;
- C) l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e beni e tecnologie elencate nell'allegato VII Reg. 833/2014, in deroga al divieto di cui al novellato art.3 quater comma 1 del Reg. 833/2014, sempre che siano destinati ad un uso non militare e per utenti finali non militari e purché destinati alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali (cfr. progr.3 - tabella 1).

Per l'attuazione delle deroghe previste dal suddetto regolamento, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i seguenti codici documento che l'operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di esportazione a seconda della situazione nella quale si trova:

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazioni
1	Y823	Autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 3 nonies.4 del regolamento (UE) 833/2014	Misure all'esportazione beni culturali
2	Y830	Autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 3 quater.6 del regolamento (UE) 833/2014	Misure all'esportazione beni e tecnologie adatti all'uso nell'aviazione o nell'industria spaziale
3	Y836	Autorizzazione di esportazione a norma degli articoli 2.4, lettera b), o dell'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 2014/833	Misure all'esportazione beni a duplice uso e beni e tecnologie allegato VII

Tabella 1

Il Regolamento 2022/576, nel modificare il Reg. 833/2014, ha introdotto inoltre il divieto di **esportare** (*cf.* art. 3 duodecies comma 1 Reg.833/2014) a qualsiasi persona fisica o giuridica entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, direttamente o indirettamente, beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe (*cf.* allegato XXIII).

I divieti non si applicano nei seguenti casi di **deroga**:

- a) contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 la cui esecuzione avviene entro il 10 luglio e contratti accessori necessari per l'esecuzione dei predetti contratti (*cf.* progr.1 - tabella 2).
- b) beni necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale (*cf.* progr. 2 – tabella 2);
- c) beni esportati in presenza di apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), se ciò è necessario per scopi umanitari quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza (tra cui forniture mediche, generi alimentari), o il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni (*cf.* progr. 3 – tabella 2).

Per l'attuazione delle deroghe suddette, la Commissione ha integrato, nella banca dati TARIC, i codici documento di cui alla tabella seguente che, come già detto in precedenza, l'operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di esportazione a seconda della situazione nella quale si trova:

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazioni
1	Y832	I divieti di cui all'articolo 3 duodecies p.1, del regolamento (UE) n. 833/2014 non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 duodecies p.3)	Misure all'esportazione Contratto concluso prima del 09/04/2022
2	Y833	I divieti di cui all'articolo 3 duodecies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 non si applicano (cfr. esenzioni contrattuali all'articolo 3 duodecies, p.4)	Misure all'esportazione scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari
3	Y834	Autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 3 duodecies p.5 del regolamento (UE) 833/2014	Misure all'esportazione Scopi umanitari

Tabella 2

IMPORTAZIONE

Il Regolamento 2022/576, nel modificare il Reg. 833/2014, ha introdotto il divieto di **acquistare, importare o trasferire nell'Unione** nell'Unione, direttamente o indirettamente:

- A. i beni di cui all'allegato XXI Reg.833/2014 che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina (*cfr.* art. 3 decies, comma 1);
- B. il carbone e gli altri combustibili solidi elencati nell'allegato XXII Reg.833/2014 (*cfr.* art.3 undecies comma 1 Reg.833/2014),

se sono originari o sono stati esportati dalla Russia.

Il divieto non si applica nei seguenti casi di **deroga**:

1. merci diverse da quelle da quelle elencate nell'allegato XXI (*cfr.* progr. 1 – tabella 3);
2. esecuzione, fino al 10 luglio 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione dei predetti di cui all'art.3 decies 3 (*cfr.* progr. 2 – tabella 3);
3. esecuzione, fino al 10 agosto 2022, di contratti conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione dei predetti di cui all'art.3 undecies 3 (*cfr.* progr. 3 – tabella 3).

Per l'attuazione delle deroghe suddette, la Commissione ha creato, nella banca dati TARIC, i codici documento di cui alla tabella seguente che, come già detto in precedenza, l'operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di esportazione a seconda della situazione nella quale si trova:

Progr.	Codice documento	Descrizione	Motivazione
1	Y835	Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 decies paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014	Misure all'importazione Prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato XXI
2	Y831	I divieti di cui all'articolo 3 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (<i>cfr.</i> esenzioni contrattuali all'articolo 3 decies, paragrafo 3)	Misure all'importazione Esenzioni contrattuali
3	Y838	I divieti di cui all'articolo 3 undecies p.1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio non si applicano (<i>cfr.</i> esenzioni contrattuali all'articolo 3 undecies p.3)	Misure all'importazione Esenzioni contrattuali

Tabella 3

In relazione al divieto di cui al punto A) sopra indicato, si evidenzia che l'art. 3 decies 4 prevede, a decorrere dal 10 luglio 2022, un'ulteriore deroga attraverso l'istituzione di contingenti di importazione gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri con le modalità di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Tali contingenti, per la cui applicazione sarà necessaria l'emanazione di un apposito regolamento attuativo, sono relativi ai prodotti di cui ai seguenti codici NC: 3104 20; 3105 20, 3105 60 e 3105 90

Si sottolinea, inoltre, che:

1. in base all'art. 3 sexies bis è fatto divieto, dopo il 16 aprile 2022, dare accesso ai porti

- dell'Unione a qualsiasi nave registrata sotto la bandiera Russa, salvo deroghe espressamente previste dal Reg. 2022/576;
2. in base all'art. 5 terdecies, è fatto divieto, a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia, di trasportare merci su strada all'interno del territorio dell'Unione, anche in transito, salvo deroghe espressamente previste dal Reg. 2022/576.

Si rappresenta che alcuni allegati del Regolamento 833/2014 sono stati modificati dal Reg. 2022/576, come segue:

- l'allegato VII (Reg. 833/2014) è modificato conformemente all'allegato I (Reg. 2022/576);
- l'allegato VIII (Reg. 833/2014) è modificato conformemente all'allegato II (Reg. 2022/576);
- l'allegato X (Reg. 833/2014) è modificato conformemente all'allegato III (Reg. 2022/576);
- l'allegato XVII (Reg. 833/2014) è modificato conformemente all'allegato IV (Reg. 2022/576);
- l'allegato XVIII (Reg. 833/2014) è modificato conformemente all'allegato V (Reg. 2022/576);
- gli allegati XX, XXI, XXII, XXIII e XXIV (Reg. 833/2014) sono aggiunti conformemente all'allegato VI (Reg. 2022/576).

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla consultazione della TARIC e alla lettura del Regolamento (UE) 2022/576, disponibile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576>

A tal proposito, si rammenta che attualmente è consultabile la versione consolidata del Regolamento 833/2014, disponibile al seguente link:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0833-20220413&qid=1651669387200&from=IT>